

Wedding package e danno da “vacanza rovinata”

Wedding Package and damage from “ruined holiday”

Con il commento di Francesca Orti

Tribunale di Firenze, 15 luglio 2019, n. 2282

Giud. A.R. Mazzarelli

T. G. e S. G. *contro* Hotelplan Italia S.P.A e Chianti By MTB &C.

Contratto di viaggio – Pacchetto turistico – Disservizi occorsi durante il viaggio – Risarcimento del danno – Onere della prova del danno subito – Atti giuridici compiuti all'estero – Oneri di informazione sulla validità – Sussistenza in capo al turista – Fattispecie: viaggio di nozze.

(D.lgs. n. 79/2011, artt. 32 e ss.).

È onere del turista che intenda ottenere il risarcimento del danno da inadempimento di un contratto di pacchetto turistico fornire la prova del danno sofferto in presenza di un disservizio occorso durante lo svolgimento della vacanza, contattare il corrispondente locale per l'organizzazione dei servizi e assumere le informazioni necessarie a garantire la validità in Italia degli atti compiuti all'estero secondo le indicazioni contenute nel catalogo di viaggio (nella specie: viaggio di nozze con organizzazione e celebrazione della cerimonia nuziale all'estero).

Doi 10.3280/DT2022-035006

Rivista italiana di Diritto del turismo, 35/2022 – ISSN 2039-9022 ISSNe 2039-9391

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato i coniugi T. Gabbanini e S. Guantini svolgevano nei confronti dell'Agencia di Viaggio Chianti By MTB & C. e del Tour Operator Hotelplan Italia Spa domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. Gli attori premettevano di aver acquistato dall'agenzia convenuta un pacchetto turistico organizzato da Hotelplan ed avente ad oggetto un soggiorno alle Hawaii dal 31 agosto al 12 settembre 2013, nel quale era ricompreso il servizio "Wedding Package", con cerimonia nuziale fissata in data 4 settembre 2013. Essi quindi lamentavano la mancata corrispondenza tra le caratteristiche dei servizi indicati nel programma di viaggio e quanto poi effettivamente riscontrato in loco, in quanto : a) la camera assegnata aveva vista sul campo da golf e non sull'Oceano come pubblicizzato nel catalogo; b) la cerimonia nuziale si era svolta su un'altra spiaggia e non su quella indicata nel pacchetto acquistato; c) era inoltre mancata l'assistenza in loco della wedding planner ed il matrimonio contratto alle Hawaii non era stato riconosciuto in Italia per mancanza dell'*Apostille*. Sulla scorta di tali fatti gli attori, ritenuto il grave inadempimento di entrambi i convenuti, ne chiedevano la condanna in solido al risarcimento del danno patrimoniale in misura corrispondente al costo dell'intero viaggio da essi pagato, pari ad euro 8.900,00 oltre al danno non patrimoniale da vacanza rovinata, che quantificavano in euro 5.000,00. Si costituivano entrambi le convenute con separate comparse in cui contestavano la fondatezza dell'avversa domanda di cui chiedevano il rigetto, in subordine e denegata ipotesi ciascuna di esse svolgeva domanda di manleva nei confronti dell'altra. La causa, istruita attraverso produzioni documentali, interrogatorio formale degli attori e prova testimoniale, era trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è infondata e pertanto va rigettata. È incontestato fra le parti che gli attori, tramite l'agenzia di viaggi convenuta, volendo celebrare il loro matrimonio alle Hawaii, acquistarono un pacchetto turistico gestito dal Tour Operator Hotelplan, che prevedeva il trasferimento aereo A/R con partenza il 31 agosto 2013 rientro il 12 settembre su Roma, in particolare essi avrebbero soggiornato dal 1° settembre all'8 settembre presso l'Hotel Makena Beach & Golf Resort con cerimonia

nuziale il 4 settembre. Ciò posto, gli attori lamentano che all'interno dell'hotel abbiano alloggiato in una stanza con vista sul campo da golf e non sull'Oceano, come invece indicato nel pacchetto acquistato, là dove veniva previsto il soggiorno in una “*Scenic View*”: ebbene anche a voler ritenere che tale tipologia di camere prevedesse la vista sull'Oceano, pur non essendo specificato, non si comprende quale sia il danno patito, in conseguenza di siffatta discrasia, dal momento che alcun disservizio è stato allegato in relazione alla qualità delle stanze e dei servizi dell'albergo in cui hanno soggiornato gli attori. Questi hanno poi contestato, quale ulteriore inadempimento contrattuale delle convenute, che la cerimonia nuziale si è svolta su una spiaggia differente da quella indicata in catalogo, ed avente “caratteristiche certamente inferiori” rispetto a quella “promessa”: tali allegazioni, incidenti sulla qualità del Wedding Package acquistato, sono rimaste del tutto indimostrate, non avendo gli attori precisato le differenze in concreto riscontrate che avrebbero reso la spiaggia della cerimonia nuziale significativamente inferiore sul piano naturalistico e scenografico a quella indicata nel catalogo; la circostanza appare anche alquanto inverosimile, posto che il matrimonio è stato pur sempre celebrato su una spiaggia dell'atollo Hawaiano di Maui. Per quanto concerne poi le doglianze relative alla mancanza di wedding planner in loco nei giorni antecedenti alla cerimonia nuziale ed al mancato riconoscimento del matrimonio hawaiano in Italia per mancanza di *Apostille*, si rileva in primis come il programma di viaggio prevedesse espressamente che all'arrivo a Maui i viaggiatori avrebbero dovuto contattare il corrispondente locale Sunisland, di cui veniva indicato il numero di telefono, per riconfermare l'orario di incontro con il coordinatore locale che avrebbe dovuto fornire loro tutti i dettagli relativi allo svolgimento del matrimonio, nonché informarli della data e dell'ora in cui essi avrebbero dovuto recarsi agli uffici competenti per il ritiro della licenza matrimoniale (cfr. pag. 23, doc. 1 fascicolo attoreo e pag. 125 catalogo prodotto dalla Hotelplan).

Era quindi onere di diligenza degli attori quello di contattare il corrispondente locale al numero indicato non appena giunti presso l'hotel; è comunque incontestato che il Tour Operator, appena informato del mancato incontro fra i clienti e la wedding planner, abbia provveduto a fornire loro assistenza tramite proprio personale e alcuna doglianza specifica e significativa è stata svolta dagli attori in ordine al servizio di

organizzazione della cerimonia nuziale e celebrazione della stessa, in concreto ricevuto. Non può infine ritenersi che il pacchetto acquistato prevedesse e garantisse la trascrizione e piena validità in Italia del matrimonio celebrato alle Hawaii, considerato che nel programma di viaggio veniva spiegato che al momento della cerimonia sarebbe stata rilasciata agli attori copia semplice del certificato di matrimonio, mentre l'originale, munito delle necessarie autenticazioni, sarebbe stato spedito per posta all'esito dell'iter burocratico hawaiano; i nubendi inoltre venivano espressamente invitati a "verificare con l'ufficio preposto i documenti richiesti dallo Stato italiano per registrare il matrimonio in Italia prima della partenza" (cfr. pagg. 23-24 programma di viaggio, doc. 1 fascicolo attoreo). Si osserva quindi che la prestazione contrattuale assunta dalla Hotelplan era costituita dalla celebrazione delle nozze su una spiaggia di Maui alle Hawaii ma non anche che il matrimonio dovesse essere "riconoscibile in Italia", profilo evidentemente personale e, quindi, lasciato alla libera scelta del cliente, oltre che estraneo alle competenze del tour operator in quanto attinente ad aspetti legali. Alla stregua delle argomentazioni esposte, la domanda va dunque respinta, restando assorbita ogni altra questione, domanda ed eccezione sollevata dalle parti. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ex d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 37/2018, in base al valore della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dispone il rigetto della domanda degli attori e li condanna a rimborsare alle convenute le spese di giudizio.

Il commento di

Francesca Orti *

Wedding package e danno da “vacanza rovinata”

Wedding Package and damage from “ruined holiday”

Il Tribunale di Firenze ha respinto, per mancanza di prova, la domanda di risarcimento del danno da “vacanza rovinata” proposta da una coppia che, dopo aver acquistato un pacchetto turistico comprendente la celebrazione del matrimonio su una spiaggia delle Hawaii, aveva lamentato alcune carenze, quali: la vista della camera sul campo da Golf invece che sull’Oceano, come previsto nel catalogo, la celebrazione della cerimonia su una spiaggia diversa da quella pattuita; il mancato riconoscimento del matrimonio in Italia per assenza della convalida dell’*Apostille*. L’A., delineato il quadro normativo e richiamati i precedenti giurisprudenziali in tema di “danno da vacanza rovinata” in relazione ai viaggi di nozze, ha rimarcato il dovere d’informazione dell’operatore turistico nell’asimmetria informativa col turista/consumatore, anche con riferimento ai profili di pubblicità ingannevole per mancato riscontro con il catalogo informativo. – *The Court of Florence rejected, for lack of evidence, the compensation request for damage deriving from “ruined vacation” proposed by a couple who, after purchasing a tourist package that included the celebration of the wedding on a Hawaiian beach, had complained about some shortcomings: lack of ocean view from the hotel room, as stated in the catalog; celebration of the ceremony on a beach other than the one agreed upon; failure to recognize the marriage celebrated in Italy due to lack of Apostille validation. After outlining the regulatory framework and recalling the jurisprudential precedents on the subject concerning “ruined vacation damage” in relation to honeymoons, the A. stressed the tourist operator’s duty to inform in the asymmetry information with the tourist/consumer, also with refer-*

* Tirocinante presso la Corte di Cassazione – francesca.orti@hotmail.it

ence to misleading advertising profiles due to failure to match the content of the information operator's catalog.

SOMMARIO: 1. Il fatto. – 2. Il turismo come “fenomeno” giuridico: evoluzione normativa del contratto di viaggio. – 3. La vacanza rovinata tra danno patrimoniale e non patrimoniale. – 4. Viaggio di nozze: dovere di informazione e “vacanza rovinata”.

(Omissis).